



memorato

34293-25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Cinzia Vergine
Emanuela Gai
Alberto Galanti
Alessandro Maria Andronio - Relatore -

Sent. n. sez. *1218*
UP - 10/07/2025
R.G.N. 13 *940*/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]
avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[Signature]

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27 settembre 2022, con la quale l'imputato era stato condannato - per quanto qui rileva - per il reato di cui all'art. 3 della legge n. 75 del 1958, per il favoreggiamento della prostituzione di più persone, con riconoscimento della relativa aggravante (art. 4, n. 7) e della recidiva reiterata infraquinquennale.

M

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta, sotto il profilo del vizio motivazionale e della violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, per l'escussione della persona offesa [REDACTED], la quale avrebbe dovuto riferire sulla circostanza se vi fosse un rapporto di subordinazione nei confronti dell'imputato e se vi fossero pagamenti da effettuare in suo favore o una costrizione nell'esercizio della prostituzione.

2.2. In secondo luogo, si denunciano la violazione dell'art. 3, n. 8), della legge n. 75 del 1958 e il vizio motivazionale quanto alla ritenuta sussistenza del favoreggiamento della prostituzione. Non si sarebbe considerato che la condotta dell'appellante non era finalizzata ad agevolare la prostituzione, visto il rapporto intimo con la [REDACTED], rispetto alla quale l'imputato – nella prospettiva difensiva – aveva solo espresso preoccupazioni per le condizioni di salute a seguito di una prestazione sessuale particolarmente spinta e si era limitato a fornirle sostentamento e accompagnamento ai punti di trasferimento di denaro. Non sarebbe configurabile neanche il reato di sfruttamento della prostituzione, perché le condotte dell'imputato si erano limitate a interventi di aiuto personale, che non avevano fornito contributi all'attività di prostituzione e non avevano avuto ritorni in termini economici.

2.3. Si lamentano, in terzo luogo, la violazione dell'art. 4, n. 7), della legge n. 75 del 1958 e il vizio motivazionale quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del favoreggiamento della prostituzione di più persone. Si sostiene che inizialmente era stata contestata la continuazione tra più reati di favoreggiamento commessi ai danni di più persone e che tale contestazione aveva una portata diversa rispetto a quella della contestazione della circostanza aggravante.

2.4. In quarto luogo, si denunciano la violazione dell'art. 99 cod. pen. e la manifesta e logicità della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, essendo mancato un accertamento della maggiore pericolosità dell'imputato.

2.5. Con una quinta censura, si lamentano la manifesta illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen., con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Non si sarebbero considerate le circostanze rilevanti al fine di valutare favorevolmente la futura condotta di vita e la resipiscenza dell'imputato, né si

sarebbero valutate la sua limitata adesione al fatto e la natura dello stimolo che lo aveva determinato a commettere il reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di doglianza, con cui si lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per l'escussione della persona offesa [REDACTED], è inammissibile per genericità.

La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, l'argomentazione della sentenza impugnata sul punto, la quale evidenzia come non vi sia nessuna lacuna nel quadro istruttorio. Già in appello, come anche con il ricorso per cassazione, si proponeva una censura diretta a escludere la configurabilità del reato di sfruttamento della prostituzione, pur se mai contestato al ricorrente. Si sosteneva, inoltre, che le condotte poste in essere fossero spiegabili sulla base del legame sentimentale fra l'imputato e la [REDACTED] senza considerare che questo non si limitava a provvedere ai bisogni alimentari delle donne dedite alla prostituzione, ma forniva loro prodotti destinati all'igiene e salute intime, le prelevava e accompagnava nel luogo in cui si svolgeva l'attività, si occupava di clienti molesti e dell'eventuale presenza di altre donne, eliminava eventuali inconvenienti occorsi, riceveva le telefonate intercettate, dalle quali tali comportamenti risultavano evidenti.

In questo quadro, non assume rilievo – come ben evidenziato dei giudici di primo e secondo grado – la mancanza di prova di pagamenti effettuati in favore dell'imputato o costrizioni da lui esercitate ai fini della prostituzione, perché tali elementi potrebbero al più riguardare la diversa fattispecie dello sfruttamento, non oggetto del presente procedimento.

1.2. Inammissibile, in forza di quanto già osservato, è la seconda doglianza, perché tendente a prospettare un'interpretazione limitativa delle condotte poste in essere dall'imputato che – come visto – non si limitavano a preoccupazioni per le condizioni di salute o ad accompagnamenti delle donne ai punti di trasferimento di denaro nel paese di origine, ma riguardavano direttamente l'attività di prostituzione delle, restando del tutto irrilevante – in presenza della contestazione del favoreggiamento – la mancanza di prova di ritorni economici.

1.3. La terza doglianza – relativa alla violazione dell'art. 4, n. 7), della legge n. 75 del 1958 e al vizio motivazionale quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del favoreggiamento della prostituzione di più persone – è infondata.

Vero è che inizialmente era stata contestata la continuazione tra più reati di favoreggiamento commessi ai danni di più persone, ma tale contestazione era chiara ed esplicita e corrispondeva, nella sostanza a quella della circostanza aggravante poi ritenuta.

Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui, ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano. E deve ricordarsi, più in particolare, che è ammissibile la contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 27/05/2020, Rv. 279335). Quanto, nello specifico, alla fattispecie in esame, deve ribadirsi che non viola il principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza la contestazione in fatto della circostanza aggravante prevista dall'art. 4, n. 7), della legge n. 75 del 1958, relativa alla commissione del fatto in danno di più persone, trattandosi di un comportamento materiale oggettivamente determinato nella sua materialità e senza alcun elemento valutativo da sottoporre al vaglio del giudice, onde la sua esplicitazione è tale da consentire all'imputato l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, Rv. 280013 - 02). È dunque, perfettamente legittimo che il giudice riporti all'alveo di applicazione della circostanza aggravante di cui sopra la commissione del reato in danno di più persone, anche se inizialmente contestata al fine di individuare una pluralità di condotte legate dall'identità di vincolo criminoso.

1.4. Il quarto motivo - con cui si denunciano la violazione dell'art. 99 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva - è inammissibile per genericità.

La difesa non prende in considerazione la motivazione della sentenza impugnata, la quale evidenzia adeguatamente la particolare pericolosità sociale del soggetto, visto che il favoreggiamento della prostituzione è l'ultimo di una lunga serie di reati, tutti di natura non bagatellare, tra cui rapina, ricettazione, associazione per delinquere, evasione, che denotano un allarmante e crescente dispregio della legalità.

2.5. Anche la quinta censura, riferita al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è inammissibile per la stessa ragione.

Il ricorrente si limita a richiamare in astratto ipotetici elementi positivi di giudizio, che neanche indica con chiarezza, trascurando del tutto una critica alla motivazione della sentenza, la quale valorizza in senso negativo la particolare dedizione al crimine dell'imputato, la plurioffensività del fatto, il contenuto delle telefonate intercettate, i numerosi precedenti penali, l'intensità del dolo, in presenza di una pena comunque generosamente contenuta.

2. Da quanto precede, consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/07/2025

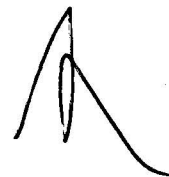
Il Consigliere estensore
Alessandro Maria Andronio



Il Presidente
Luca Ramacci



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.



Depositata in Cancelleria

Oggi,



21 OTT. 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana Mariani